



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2014, proposto da:

Oasi Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Giuseppe Vallania C.F. VLLNCG74R10A944K, Francesco De Marini C.F. DMRFNC75L16A794B, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Visconti Venosta n. 7;

contro

Milano Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez C.F. MRTFPP69R10G273B, Davide Moscuza C.F. MSCDVD74E26L682N, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano Corso di Porta Vittoria n. 28;

nei confronti di

Obiettivo Lavoro - Agenzia Per il Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piazza C.F. PZZNGL55P13A944X, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Federica Fischetti in Milano, via Amedei N. 8;

During S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della stazione appaltante del 04.03.2014 recante l'esito negativo della verifica di congruità dell'offerta della ricorrente;
- delle note del 12.03.2014 e del 20.03.2014 di conferma dell'esito negativo della verifica di congruità dell'offerta della ricorrente;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- dei verbali di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Milano Ristorazione S.p.A. e di Obiettivo Lavoro - Agenzia Per il Lavoro S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oasi Lavoro S.p.A. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l'annullamento.

Si costituiscono in giudizio Milano Ristorazione S.p.A. e Obiettivo Lavoro - Agenzia Per il Lavoro S.p.A., eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui chiedono il rigetto.

Le parti producono memorie e documenti.

Con ordinanza n. 658/2014, depositata in data 16 maggio 2014, il Tribunale respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

All'udienza del 10 novembre 2016, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) con avviso di gara pubblicato in data 27.6.2013, Milano Ristorazione spa indicava una procedura, ex art. 20, comma 1, del d.lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 5205712171), per la durata di un anno (rinnovabile per un ulteriore anno), di importo complessivo presunto pari a 900.000,00 euro; b) il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 50 punti per il prezzo e di 50 punti per il punteggio tecnico; c) alla procedura partecipavano dodici operatori del settore e all'esito delle operazioni di gara risultava prima in graduatoria During s.p.a., che veniva esclusa dalla stazione appaltante all'esito del procedimento di valutazione di anomalia dell'offerta; d) quindi, la stazione appaltante avviava un procedimento di verifica dell'anomalia con riguardo ad Oasi Lavoro s.p.a., seconda classificata, ritenendo anormalmente bassa la relativa offerta economica, sicché richiedeva alla ditta di inviare la documentazione necessaria a giustificare i prezzi proposti, con particolare riguardo alle seguenti voci: costi di formazione del personale, costi per spese generali (personale amministrativo, cauzioni, ecc.), margine di utile, ulteriori voci incidenti sul prezzo finale di servizio, il tutto con allegazione di preventivi, fatture e/o altra idonea documentazione, da cui potessero evincersi i costi esposti e le eventuali condizioni di favore; e) Oasi Lavoro spa, con nota del 17.2.2014, dichiarava che, nella propria offerta economica, i "costi di formazione" incidevano per lo 0,19%, e che il margine di utile era pari allo 0,1 % sul totale della maggiorazione oraria percentuale indicata nell'offerta economica (2,68%), mentre, con riguardo ai costi di formazione, precisava che "per quanto attiene l'obbligo di formazione generica, Oasi lavoro prevede una incidenza oraria pari a 0, grazie al fondo obbligatorio Forma.Temp (Fondo per la formazione professionale dei lavoratori temporanei). La formazione base

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 viene affidata al nostro personale interno utilizzando i nostri supporti didattici, l'incidenza di tale voce è pari a 0,19%", mentre, in relazione all'utile dichiarato, la concorrente affermava che lo scopo perseguito mediante la partecipazione alla gara non era quello di trarre lucro dall'appalto, ma "vantaggi strategici di lungo periodo...in termini di prestigio, espansione...e requisiti di prequalificazione..."; e) con comunicazione del 25.2.2014, Milano Ristorazione spa chiedeva ulteriori chiarimenti ad Oasi Lavoro spa e, in particolare, di specificare quali attività formative fossero ricomprese nella "formazione generica" e nella "formazione di base", secondo la terminologia utilizzata dalla ditta e non corrispondente con quanto indicato dal capitolato, che faceva riferimento alla "formazione generale" e alla "formazione specifica"; la stazione appaltante chiedeva, altresì, ad Oasi Lavoro di chiarire se avesse ricompreso nella propria offerta economica la formazione specifica obbligatoria in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e la formazione igienico-sanitaria di settore, ossia per alimenti, bevande e per il servizio di ristorazione, ex art. 6 lett. H. del capitolato; f) Oasi Lavoro forniva chiarimenti in data 27.2.2014, affermando che: 1) la "formazione generica" sulla sicurezza, finanziata dal Fondo Forma.Temp, riguardava solo i "diritti e doveri dei lavoratori", con argomenti limitati a diritti e doveri dei lavoratori, legislazione del lavoro, quadro normativo del lavoro temporaneo, contratto di somministrazione, rapporto con l'agenzia, retribuzione e rapporto con l'impresa utilizzatrice, senza riferimenti alla formazione igienico sanitaria; 2) la "formazione di base", ossia quella che avrebbe svolto mediante il proprio personale interno, con incidenza economica pari allo 0,19% dell'offerta, coincideva a sua volta con la "parte generale" (formazione generale) della normativa di riferimento (art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni cit., sulla base del d.lgs 81/2008), ossia avrebbe riguardato: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza; g) la stazione appaltante, ritenendo assente qualsiasi indicazione in merito alla formazione specifica e ai suoi costi, adottava il provvedimento del 28 febbraio 2014, con il quale dava conto dell'esito negativo della verifica di congruità dell'offerta ed escludeva la ricorrente, rilevando che "appare chiaro come Codesta Spett.le Società non abbia ricompreso nella propria offerta economica i costi per la formazione specifica dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 ed all'Accordo Stato-Regioni del 21 /12/ 2011. La formazione specifica era, invece, da ricomprensere tra gli adempimenti posti a carico dell'appaltatore, come stabilito dall'art. 6 lett. H) del capitolato ed altresì specificato dalla Stazione Appaltante con apposito chiarimento", precisando, altresì, che l'offerta di Oasi Lavoro spa "non presenta(va) margini di utile"; h) dopo la comunicazione del provvedimento di esclusione, in data 5.3.2014, Oasi Lavoro spa inviava una nota alla stazione appaltante, sostenendo, da un lato, che anche i costi della formazione specifica sarebbero stati "sostenuti interamente" attraverso il Fondo Form.Temp, il quale "come specificato nei chiarimenti inoltrati ma evidentemente non espressi

correttamente finanzia interamente l'attività formativa; conseguentemente tale aspetto (che ... essendo finanziato interamente ha un'incidenza economica pari a 0) non inficia la sostenibilità dell'offerta economica proposta e non varia gli importi delle giustificazioni prodotte", dall'altro, "che tutta l'attività di formazione generale e specifica ... comprensiva di quella igienico sanitaria, sarà garantita ed effettuata dalla scrivente", mentre, rispetto all'utile dichiarato, precisava che non era pari a zero, ma pari allo 0,1% sul totale dell'offerta economica; i) Milano Ristorazione spa, in data 12.03.2014, replicava a tale comunicazione, confermando la sostanziale assenza di ogni riferimento ai costi per la formazione specifica dei rischi da parte di Oasi Lavoro spa e ricordando, in particolare, come nell'apposito documento di giustificazioni del 27.2.2014 l'elenco delle prefigurate attività di formazione non contemplava la formazione specifica sui rischi legati alle differenti mansioni derivanti dai CCNL oggetto di somministrazione; inoltre, quanto all'utile indicato da Oasi Lavoro spa, la stazione appaltante specificava che la contestazione di tale utile era anche funzionale a rivelare in maniera sintomatica "l'incapacità dell'offerta economica della ditta, nel suo complesso, di far fronte all'onere di spesa derivante dalla formazione specifica", ribadendo, infine, come la mancata garanzia della copertura finanziaria della formazione specifica risultava di estrema gravità, considerata la natura di servizio pubblico essenziale della ristorazione scolastica, e come ciò fosse ulteriormente aggravato dalla dichiarata mancanza di altre risorse per farvi fronte, essendo il margine di utile pari a solo 24,12 euro, con la conseguenza che la stazione appaltante "data la criticità del servizio" non poteva ritenersi "sufficientemente garantita in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali"; l) Oasi Lavoro spa inviava un'ulteriore nota in data 17.3.2014, affermando che l'indicazione della formazione specifica non sarebbe stata "dettagliata", perché l'identificazione dei rischi specifici sarebbe stata effettuata dopo l'analisi del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla stazione appaltante, inoltre, allegava un'integrazione di Forma.Temp del 07.03.2014 alla circolare n. 74/14 del 18.2.2014 a riscontro del fatto che il Fondo medesimo avrebbe coperto tutta la formazione, inclusa quella specifica, atteso che in essa si affermava che "in relazione al finanziamento di percorsi formativi sulla sicurezza ... precisiamo che, nell'ambito di almeno il 50 % delle risorse disponibili per la Formazione di Base, è possibile finanziare ... il modulo relativo ai rischio specifici (4 ore per i settori di rischio basso, 8 ore per i settori di rischio medio, 12 ore per i settori di rischio alto) rivolto a lavoratori con una missione in corso o in possesso di lettera di assunzione, da inserire successivamente con contratto di somministrazione"; m) con nota del 18.3.2014 Milano Ristorazione confermava il giudizio di non congruità dell'offerta economica di Oasi Lavoro spa; n) nel frattempo la stazione appaltante sottoponeva a verifica di congruità l'offerta di Obiettivo Lavoro spa, collocatasi al terzo posto in graduatoria e, in ragione dell'esito positivo della valutazione, disponeva l'aggiudicazione in suo favore.

Avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione ora indicati, Oasi Lavoro spa

propone l'impugnazione in esame.

2) Con più censure, da trattare congiuntamente la ricorrente lamenta che: a) il provvedimento di esclusione è illegittimo perché Oasi Lavoro spa si è impegnata a effettuare la formazione specifica, fermo restando che, in assenza del DUVRI - che sarebbe stato predisposto successivamente da Milano Ristorazione spa - non aveva potuto "definire con certezza" il contenuto della formazione; b) la stazione appaltante ha errato nel ritenere che il margine di utile dichiarato dalla Oasi Lavoro spa non consentisse di fare fronte ai costi della formazione specifica, in quanto tale formazione sarebbe stata "a costo zero" grazie ai finanziamenti del Fondo Forma.Temp; c) il procedimento di valutazione di anomalia e il conseguente provvedimento di esclusione sono viziati da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

Le censure non possono essere condivise.

In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, dopo la decisione cautelare - che non risulta oggetto di appello cautelare - non sono stati evidenziati dalle parti profili di fatto o di diritto ulteriori a quelli già vagliati dal Tribunale, sicché ai fini della decisione di merito devono essere ribadite, sinteticamente, le valutazioni già espresse in ordine alle illegittimità denunciate, in coerenza con la previsione dell'art. 120, comma 6, c.p.a., che impone di privilegiare la decisione in forma semplificata nella materia de qua.

In particolare, il Tribunale osserva che:

- l'art. 6 lett. H. del capitolato prescriveva testualmente che: "l'Agenzia, a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 deve provvedere alla completa istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Agenzia è tenuta a formare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sia con riguardo alla parte "generale", sia con riguardo alla parte "specific". La formazione "specific" deve essere indirizzata agli effettivi compiti successivamente richiesti al lavoratore. Dovrà essere, altresì, garantita adeguata formazione igienico-sanitaria di base in materia di alimenti e bevande e per il servizio di ristorazione. L'Azienda utilizzatrice informa e addestra il personale all'uso delle attrezzature di lavoro e dei prodotti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa che gli verrà richiesta, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Azienda utilizzatrice osserva nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza sanitaria ospedale o comportino listi specifici, l'Azienda utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15. Milano Ristorazione si riserva

di verificare, a campione e senza obbligo di preavviso, la reale formazione posseduta dal lavoratore somministrato e nel caso risultasse insufficiente ne richiederà la sostituzione immediata od una formazione integrativa”;

- la norma ora richiamata pone inequivocabilmente a carico dell'appaltatore l'obbligo di provvedere alla formazione dei dipendenti, facendo riferimento tanto alla formazione generale, quanto a quella specifica e, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha ribadito ulteriormente tale prescrizione, precisando che, in base “all'accordo Stato Regioni del 12/12/2011, rilasciato in data 15 giugno 2012 dal Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente istituito presso la Camera del Lavoro di Brescia può attribuirsi al somministratore la totalità dell'obbligo formativo, qualora tutte le condizioni di rischio siano precisamente e puntualmente delimitate. In tal caso, infatti, il somministratore potrebbe prefigurare tutte le condizioni di rischio e dunque i percorsi formativi in funzione preventiva rispetto a tutte le possibili utilizzazioni. Poiché Milano Ristorazione, relativamente all'Appalto in questione, è in grado di definire precisamente sia i profili professionali richiesti, sia i relativi rischi inerenti salute e sicurezza, tanto la formazione generale, quanto la formazione specifica, sono da ricollocare nell'ambito di competenza dell'appaltatore” (cfr. lex specialis e chiarimenti presenti in atti);

- nonostante questa specifica previsione della lex specialis, la ricorrente nell'offerta presentata e nelle giustificazioni prodotte in sede di valutazione di anomalia, ha omesso di indicare i costi relativi alla formazione specifica, limitandosi ad asserire, in un primo tempo, che avrebbe comunque adempiuto alla relativa obbligazione, poi, che i costi stessi dovevano ritenersi inesistenti, in quanto l'attività di formazione specifica sarebbe stata finanziata dal Fondo Forma.Temp;

- contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della sostenibilità della sua offerta economica, la mera assunzione dell'obbligazione di provvedere alla formazione specifica, poiché non si tratta di accertare quali siano le obbligazioni gravanti sull'appaltatore, ma di verificare se l'offerta economica sia in grado di coprire i costi delle attività oggetto dell'appalto, compresa la formazione specifica da effettuare a favore dei dipendenti;

- parimenti, è priva di fondamento la tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale l'omessa esposizione dei costi della formazione specifica sarebbe dipesa dal comportamento della stazione appaltante, che, non avendo predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), avrebbe precluso la possibilità di “definire con certezza” il contenuto della formazione specifica al momento della presentazione delle offerte;

- sul punto vale precisare, in primo luogo, che il c.d. DUVRI è elaborato dalla stazione appaltante, che ne quantifica i costi indicandoli nella lex specialis, sicché esso ha lo scopo di favorire la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i

lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 marzo 2015 n. 3; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36);

- in particolare, l'art. 26, comma 3 ter, del d.l.vo 2008 n. 81 precisa, con una previsione espressiva di un principio generale estendibile al di là dell'espresso ambito cui è riferita, che il DUVRI è suscettibile di adattamenti e integrazione in sede di esecuzione del contratto, perché il suo contenuto previsionale deve essere adattato ai rischi specifici da interferenza che effettivamente si profilano in sede di esecuzione, sicché la variabilità del DUVRI non incide sul contenuto dell'offerta da presentare, né altera la concorrenza tra gli operatori interessati all'aggiudicazione.

- con riferimento al caso di specie, va osservato, da un lato, che la stazione appaltante ha predisposto il DUVRI (cfr. documentazione in atti), contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, dall'altro, che la censura proposta risulta di spiccata genericità, in quanto non si evidenzia una relazione causale tra la ritenuta indeterminatezza del DUVRI e l'omessa indicazione dei costi della formazione specifica;

- in particolare, seppure è incontestato che la formazione specifica dovesse essere correlata agli effettivi compiti che sarebbero stati via via richiesti dalla stazione appaltante, in coerenza con il contenuto del servizio da aggiudicare, con conseguente successiva definizione dei relativi rischi per la salute e la sicurezza, in armonia con l'ordinaria variabilità del DUVRI, nondimeno ciò non basta per ritenere che i concorrenti si trovassero nella condizione di non potere indicare, nella propria offerta, i costi per la formazione specifica;

- difatti, ciascun concorrente poteva individuare, fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, il tipo di formazione specifica da effettuare per i singoli lavoratori somministrati, atteso che Milano Ristorazione spa, da un lato, aveva indicato (cfr. art. 7 del capitolato) i profili professionali di cui avrebbe avuto necessità, facendo riferimento "prevalentemente" ad "addetti alle pulizie, addetti cucina, cuochi, impiegati esecutivi, ausiliari di panificazione", dall'altro, aveva specificato (cfr. art. 1 del capitolato) sia le categorie contrattuali e i livelli riferibili al personale per il quale si chiedeva la somministrazione, sia che la prestazione media giornaliera richiesta si sarebbe articolata "in 4 ore per addetto circa";

- tanto basta per evidenziare che, contrariamente alla tesi sostenuta da Oasi lavoro spa, i concorrenti disponevano ab origine degli elementi necessari per individuare le necessità formative, non solo generiche, ma anche specifiche e per determinarne i costi conseguenti;

- certo, resta fermo che Milano Ristorazione spa avrebbe indicato nel corso dell'esecuzione del rapporto le professionalità necessarie e le specifiche mansioni richieste ai singoli lavoratori, ma ciò è coerente con la natura del servizio da aggiudicare e si correla alla legittima variabilità del DUVRI secondo quanto già precisato;

- Oasi Lavoro spa sostiene, infine, che la stazione appaltante avrebbe ommesso di

considerare che anche i costi della formazione specifica sarebbero stati integralmente finanziati dal Fondo Forma.Temp, sicché gli atti impugnati sarebbero viziati per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;

- neppure quest'ultima prospettazione può essere condivisa;

- dalla documentazione prodotta in giudizio emerge, con chiarezza, che in un primo tempo Oasi Lavoro spa ha dichiarato che il Fondo Forma.Temp avrebbe finanziato solo la formazione "generica", da riferire, nonostante l'improprietà terminologica, a quella che la lex specialis definisce tecnicamente come formazione generale, tanto che l'offerta della ricorrente conteneva riferimenti solo alla formazione generale e non a quella specifica, né alla formazione igienico-sanitaria compresa in quest'ultima;

- successivamente, in data 17.03.2014 - dopo la comunicazione del provvedimento di esclusione - Oasi Lavoro spa ha dichiarato che in realtà anche la formazione specifica sarebbe stata integralmente finanziata dal Fondo Forma.Temp, ponendo a base di tale affermazione la circolare Forma.Temp n. 74/14 del 18.02.2014, come integrata dalla nota del 07.03.2014 (cfr. doc. 17 e doc 26 di parte resistente);

- nondimeno, il rinvio alla documentazione ora richiamata non consente di ritenere che la formazione specifica, cui era tenuta Oasi Lavoro spa, sarebbe stata finanziata dal Fondo;

- invero, la circolare Forma.Temp n. 74/14 del 18.02.2014 disciplina i progetti di formazione di base e, in tale contesto, afferma che "la formazione specifica sulla sicurezza non può essere realizzata nell'ambito della formazione di base", sicché resta fermo che proprio in base alla circolare i progetti di formazione finanziati dal fondo non si estendono alla formazione specifica;

- l'integrazione alla circolare disposta in data 07.03.2014 prevede che "in relazione al finanziamento di percorsi formativi sulla sicurezza, in conformità con quanto previsto dal CCNL siglato il 27.02.2014 (art. 12 formazione di base e art. 22 sicurezza sul lavoro), precisiamo che nell'ambito almeno del 50% delle risorse disponibili per la formazione di base, è possibile finanziare: - il modulo generale della durata di 4 ore, come da accordo Stato Regioni, rivolto sia a candidati a missione, che a lavoratori con una missione in corso; - il modulo relativo a rischi specifici (4 ore per i settori di rischio basso, 8 ore per i settori di rischio medio, 12 ore per i settori di rischio alto) rivolto a lavoratori con una missione in corso in possesso di lettera di assunzione, da inserire successivamente con contratto di somministrazione";

- è evidente che il documento esaminato, oltre a non prevedere alcun impegno da parte del fondo rispetto al finanziamento della formazione specifica in favore di Oasi lavoro spa, si limita a stabilire la mera possibilità di finanziare anche la formazione specifica relativa alla sicurezza, prevedendo, comunque, dei limiti quanto alle risorse da destinare a tali iniziative e alla loro durata; non solo, il "Regolamento del Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp" (cfr. doc 27 di parte resistente) non prevede alcun automatismo nell'accesso ai finanziamenti, che è subordinato alla valutazione e all'approvazione dei progetti di finanziamento e non

risulta che rispetto all'appalto de qua la ricorrente abbia ottenuto l'approvazione di un progetto relativo al complesso della formazione specifica da effettuare in favore dei lavoratori in somministrazione;

- ne deriva che la lacuna rilevata dalla stazione appaltante nell'offerta economica della ricorrente, quanto alla formazione specifica, non può essere colmata attraverso il riferimento ai finanziamenti erogati dal Fondo Forma.Temp, con conseguente infondatezza della censura articolata sul punto;

- la ricorrente lamenta, infine, l'erroneità della tesi della stazione appaltante laddove pone a fondamento della valutazione di anomalia e, quindi, del provvedimento di esclusione, anche la circostanza che l'utile esposto sarebbe del tutto irrisorio;

- anche questa prospettazione non può essere condivisa;

- la ricorrente ha esposto un utile pari allo 0,1%, affermando che lo scopo della partecipazione alla gara non era quello di trarre lucro dall'appalto, ma "vantaggi strategici di lungo periodo...in termini di prestigio, espansione...e requisiti di prequalificazione...";

- sicuramente la previsione di un utile estremamente contenuto, come nel caso di specie, non è di per sé espressione di anomalia dell'offerta, visto che, per consolidata giurisprudenza, la verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà dell'offerta nel suo insieme, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, compreso l'utile (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 marzo 2015, n. 1369) e, del resto non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto del quale l'offerta debba considerarsi comunque incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, dato che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963);

- tuttavia, a fronte della lacuna presente nell'offerta economica della ricorrente, che non reca alcuna copertura dei costi della formazione specifica, la previsione di un utile estremamente basso rafforza il giudizio di anomalia, come coerentemente sostenuto dalla stazione appaltante, poiché non è possibile, nel quadro di una valutazione necessariamente globale dell'offerta, coprire i costi della formazione specifica mediante la riduzione dell'utile preventivato;

- ne deriva che anche in relazione al profilo in esame la valutazione espressa dalla stazione appaltante non è viziata sul piano logico, con conseguente infondatezza della doglianza in esame.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna Oasi Lavoro spa al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro

7.000,00 (settemila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra Milano Ristorazione S.p.A. e Obiettivo Lavoro - Agenzia Per il Lavoro S.p.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO